

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1031

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata GIAMMANCO

Modifiche all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di erogazioni liberali in favore delle organizzazioni senza scopo di lucro, degli enti di ricerca e delle iniziative umanitarie, nonché agli articoli 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di applicazione dell'imposta municipale propria agli immobili di proprietà dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali e agli immobili di interesse storico o inagibili

Presentata il 22 maggio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge prevede di ampliare la detraibilità fiscale delle sottoscrizioni in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni e associazioni, nonché da enti di ricerca. La detrazione prevista è fino a 100.000 euro e si detrae un importo pari al 24 per cento di quanto versato per l'anno 2013 e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, delle erogazioni liberali in denaro in favore delle ONLUS e degli enti di ricerca, nonché dei contributi associa-

tivi per un importo non superiore a 5.000 euro versati dai soci delle società di mutuo soccorso.

L'articolo 3 prevede la copertura finanziaria, che è assicurata riducendo alcune agevolazioni previste per gli immobili di interesse storico o inagibili.

Per quanto concerne gli immobili di interesse storico, oltre al fatto che essi ricevono già una serie di agevolazioni per la manutenzione e la ristrutturazione, va ricordato che essi non solo sono insediati per la gran parte nelle aree di maggior pregio delle città, ma anche che spesso

sono occupati da prestigiose istituzioni, pubbliche e private, dotate di ampie disponibilità economiche. Pertanto si prevede di ridurre l'agevolazione prevista dal 50 al 25 per cento.

Peraltro si ricorda che il comma 6-*quinquies* dell'articolo 9 del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, sottrae gli immobili delle fondazioni bancarie dall'esenzione dell'IMU disposta, in favore degli enti non commerciali, a suo tempo prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo n. 504 del 1992, in relazione allo svolgimento di determinate attività.

Di conseguenza anche per gli immobili delle fondazioni bancarie su cui insistono attività non qualificabili come « commer-

ciali » (ai sensi delle norme di legge e delle relative disposizioni attuative) sarà dovuta l'IMU, in deroga alle disposizioni generali.

Viceversa, nel disegno di legge di stabilità non è stato accolto un emendamento che prevedeva la cessazione del regime agevolativo per partiti e sindacati. Il testo è quindi riproposto come articolo 1 della presente proposta di legge.

Per quanto concerne gli immobili inagibili, la normativa proposta conserva l'agevolazione del 50 per cento ma, anche al fine di favorire il ripristino degli edifici, a decorrere dal terzo anno di applicazione l'aliquota agevolata è progressivamente ridotta del 5 per cento annuo. Di conseguenza tredici anni dopo l'inizio dell'applicazione dell'aliquota ridotta essa torna a essere piena.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Applicazione dell'imposta municipale propria agli immobili di proprietà dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. L'esenzione disposta dalla lettera *i*) del comma 1 non si applica, in ogni caso, agli immobili e ai terreni di proprietà dei partiti e movimenti politici e delle organizzazioni sindacali, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

ART. 2.

(Detrazioni per le erogazioni liberali in favore delle organizzazioni senza scopo di lucro, degli enti di ricerca e delle iniziative umanitarie).

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazione per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *i-bis*) del comma 1 è abrogata;

b) il comma 1.1 è sostituito dal seguente:

« 1.1. Dall'imposta lorda si detrae, nel limite di 100.000 euro, un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, delle erogazioni liberali in denaro in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), degli enti di ricerca e delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni e associazioni,

nonché dei contributi associativi, per importo non superiore a 5.000 euro, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente ai fini di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e successive modificazioni, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di mobilità al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ».

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge nonché dall'incremento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, a carico degli immobili di interesse storico e degli immobili inagibili.

2. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 25 per cento per gli immobili di interesse storico o artistico previsti

dall'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ed è ridotta del 50 per cento per gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta dell'immobile, non superabile con interventi di manutenzione. La riduzione d'imposta per inagibilità o per inabitabilità si applica limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Al fine di favorire il ripristino degli immobili, a decorrere dal terzo anno di applicazione l'aliquota agevolata è progressivamente ridotta del 5 per cento l'anno ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17PDL0057030